



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio

Resp. Ing. Mauro Milazzo

D.Lgs. 08.11.1990, n. 374 art. 19

INTERVENTI EDILIZI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DOGANALE

L'art. 19 del D.Lgs. 08.11.1990, n. 374 recante “*Riordinamento degli istituti doganali.....*” vieta l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché modificare o spostare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale.

La predetta autorizzazione deve essere espressamente citata in tutte le altre autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento.

La realizzazione di interventi di ogni specie in prossimità della linea doganale in assenza dell'autorizzazione doganale comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

Qualora l'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione di cui sopra comporta un rilevante pericolo per gli interessi erariali non sanabili, il direttore della circoscrizione doganale dispone la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Definizione di linea doganale

Per linea doganale, come definita dall'art. 1 del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, si intende:

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.....

La norma in disquisizione non definisce in maniera chiara il concetto di “prossimità della linea doganale” pertanto, sono da ricondurre ad autorizzazione doganale tutti gli interventi da realizzarsi tanto su proprietà demaniale che su proprietà privata purché in prossimità della linea doganale e che per le loro caratteristiche finiscono per limitare l'esercizio di vigilanza lungo la linea doganale.



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio

Resp. Ing. Mauro Milazzo

Circa il concetto di prossimità si ritiene opportuno chiarire che, per prossimità della linea doganale, deve intendersi un'area circostante la linea stessa, situata in una posizione tale che la presenza in essa di costruzioni o di opere di ogni specie potrebbe arrecare pregiudizio all'attività di vigilanza

Tale concetto, tuttavia, non è sufficiente ad individuare univocamente l'ambito spaziale di applicazione della norma per cui il concetto stesso di prossimità, come sopra espresso, deve necessariamente coniugarsi con elementi oggettivi quali la transitabilità, l'osservabilità e la controllabilità, da accertare necessariamente con idoneo sopralluogo preventivo

Fattispecie di opere sempre soggette ad autorizzazione doganale

Con nota prot. n. 2712/RU del 23.03.2011 l'Ufficio delle Dogane di Cagliari ha indicato a titolo indicativo e non esaustivo gli interventi per i quali è sempre necessario acquisire l'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 374 del 1990.



Tutte le opere provvisorie o permanenti stabilmente ancorate al suolo;

Le realizzazioni di opere e le installazioni di manufatti costruite su piattaforme di cemento, incernierate o solo prefabbricate ed appoggiate al suolo che possano ostruire la visuale ed ostacolare i controlli;

Gli interventi che incidano sull'aspetto fisico e volumetrico di fabbricati ed opere esistenti (ampliamento delle opere o delle strutture scoperte, ampliamento o spostamento di cabine);

Altri manufatti quali centraline o cabine elettriche, telefoniche e similari;

Realizzazione di recinzioni (la parte eccedente in altezza i m.1,50, deve essere obbligatoriamente a giorno- rete metallica, orso grill, ecc.) , cancelli e installazione di sbarre d'accesso;

Pontili galleggianti che occupano uno specchio acqueo all'interno della Linea doganale o del mare territoriale;

Vani, impianti e fabbricati di qualsiasi genere, completamente sotterranei, realizzati nel mare territoriale;

Posizionamento di cavi interrati, tubazioni e condutture fissate nel sottosuolo demaniale o sul Tondo marino;

Posizionamento di barriere sommerse;

I subentri o le volture delle autorizzazioni doganali per tutte le opere, di qualsiasi altro tipo, diverse dalla casa di abitazione, o di strumento inequivoco di lavoro.



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari
Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio
Resp. Ing. Mauro Milazzo

Fattispecie di opere non soggette ad autorizzazione doganale

Nella nota di cui sopra vengono indicati anche gli interventi per i quali non è necessario acquisire l'autorizzazione doganale:

I lavori di sostituzione del manto stradale, collocazione di fioriere, aiuole, panchine, semafori, segnaletica verticale, pennoni portabandiera;

Gli interventi interni o meramente estetici a manufatti già insistenti sul demanio marittimo la cui autorizzazione era stata precedentemente concessa (tinteggiatura, spostamenti, abbattimento o costruzione di pareti interne, cambio di destinazione dei locali, rifacimento degli impianti elettrici o idrici, apertura o chiusura di finestre, installazione e/o sostituzione infissi che non comportino la chiusura di una veranda o un porticato, installazione o sostituzione di grondaie, sostituzione della copertura) che per le loro caratteristiche, non siano tali da alterare la conformazione fisica e la volumetria dei fabbricati le docce prive di muratura;

Negli stabilimenti balneari, le opere non stabilmente ancorate al suolo, e le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (preventiva informazione all'Ufficio);

Il posizionamento occasionale di venditori ambulanti con automezzi o banchi da esposizione;

Il posizionamento e sosta occasionale di camper in parcheggio pubblico c/o area demaniale per promozioni di manifestazioni sportive e/o enogastronomiche;

Le concessioni demaniali marittime aventi per oggetto l'attività di parcheggio veicoli, sempre che non comportino la realizzazione di casotti, garitte, muri o recinti;

La vendita ambulante e occasionale sulla spiaggia;

Le manifestazioni sportive brevi (2 o 3 giorni al massimo) per le quali non si occupino volumetrie e non si precluda la visuale e la percorribilità del tratto occupato;

I rinnovi di concessioni demaniali che non comportino modifiche sostanziali dello stato dei luoghi tali da richiedere una nuova istruttoria;

I subentri o le volture di autorizzazioni, relativamente a case di abitazione o a strumento inequivoco di lavoro, non è obbligatorio richiedere l'autorizzazione doganale quando il cambio di gestione non comporta variazioni plano-volumetriche dello stato di fatto esistente poiché ha valenza l'autorizzazione doganale già rilasciata per le medesime opere. Il soggetto subentrante, pet-6, dovrà comunque acquisire ed esibire l'autorizzazione doganale, richiedendola al precedente concessionario, per consentire ogni eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il posizionamento di gavitelli di ormeggio, per il quale è sufficiente dare una semplice comunicazione;

Validità dell'autorizzazione doganale

L'autorizzazione doganale è valida fintanto che il manufatto non subisce modifiche morfologiche tali da influire sull'ingombro e sull'area occupata.